



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

# **REGOLAMENTO TRASPORTO SOCIALE**

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale  
n. 1 del 26/05/2011

**Art. 1**  
**Finalità del servizio**

L'istituzione del servizio di trasporto sociale ha una finalità socio assistenziale: si propone di attuare un intervento in favore dei cittadini di San Ferdinando di Puglia che per anzianità, malattia, situazioni di disagio o rischio di emarginazione, hanno bisogno di trasporto sia presso l'area mercatale e il cimitero, sia presso strutture sanitarie pubbliche o private o centri di riabilitazione per visite mediche specialistiche, analisi cliniche e terapie riabilitative. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia, laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

**Art. 2**  
**Oggetto del servizio**

Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare: La mobilità cittadina verso l'area mercatale e il cimitero; L'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate; Il raggiungimento di centri diurni a gestione diretta o convenzionata di anziani, minori o disabili. (l'elenco sopra riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo) L'uso del trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo. Il responsabile del servizio in casi eccezionali, per esigenze del tutto particolari, può autorizzare il trasporto quotidiano purché ciò non precluda ad altri utenti la possibilità di usufruire del servizio. Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione. Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il domicilio.

**Art. 3**  
**Destinatari del servizio**

Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di San Ferdinando di Puglia che siano anziani (età superiore ai 65 anni), disabili, minori o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e/o non possano utilizzare i mezzi pubblici.

**Art. 4**  
**Modalità di accesso al servizio**

Al servizio di trasporto si accede attraverso formale richiesta, tramite modulo predisposto dai servizi sociali, a cura dell'interessato, dai familiari o da un delegato. Le domande dovranno specificare: il tipo di trasporto richiesto e contenere tutte le informazioni utili per l'analisi del caso. Per ragioni organizzative, le domande dovranno essere presentate almeno una settimana prima del trasporto: eventuali casi di urgenza verranno esaminati e confermati a seconda della disponibilità del mezzo.

**Art.5**  
**Periodo di fruizione del servizio di trasporto sociale**

Il servizio di trasporto sociale può essere fruito per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. La sua durata è definita dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale, trascorso il suddetto periodo la persona, se ancora interessata, dovrà presentare nuova domanda che sarà soggetta ad altra valutazione come da precedente punto 7 del presente regolamento.

**Art. 6**  
**Erogazione del servizio**

L'Amministrazione Comunale garantisce, di norma, il trasporto nel seguente orario:

- 1 Martedì dalle 8,30 alle 12,30 da e verso l'area mercatale;
- 2 Giovedì e Sabato dalle 16,30 alle 18,30 da e verso il cimitero;

3 A seconda delle richieste degli aventi diritto per i presidi ospedalieri e/o ambulatoriali nell'arco di 200 Km. La scelta del mezzo da utilizzare per il singolo trasporto rimane ad esclusiva discrezione dei Servizi Sociali.

#### **Art. 7**

#### **Concorso ai costi del servizio**

Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, differenziata a seconda della destinazione: Il richiedente può presentare istanza di esenzione dal pagamento della tariffa in riferimento alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare cui appartiene il richiedente il servizio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'ISEE. È prevista, inoltre, l'esenzione dal pagamento della tariffa per casi singoli segnalati dal Servizio Sociale Professionale per comprovate gravi condizioni. La Giunta Comunale, annualmente, nel rispetto dei criteri enunciati definisce:

1. le tariffe fisse differenziate in base alla destinazione del trasporto;
2. il valore di ISEE al di sotto del quale non si prevede contribuzione, oppure la graduazione della partecipazione al costo del servizio con criteri proporzionali all'ISEE o ancora per fasce di ISEE;
3. le modalità di versamento della tariffa. Agli utenti portatori di handicap ed agli invalidi civili riconosciuti al 100%, il servizio sarà erogato gratuitamente. Si prevede inoltre la gratuità del servizio su eventuali proposte avanzate dall'Assistente Sociale in presenza di problematiche economiche personali e/o particolari condizioni di necessità.

#### **Art. 8**

#### **criteri di precedenza**

Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità dei servizi comunali, si procede, da parte del Servizio, in base alle seguenti priorità:

1. incidenza del trasporto sul mantenimento dell'autonomia/benessere ed autosufficienza del soggetto richiedente;
2. rete familiare parziale e/o inesistente;
3. casi sociali segnalati dal Servizio Interventi Sociali. In presenza di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito inferiore. Qualora il piano dei trasporti predisposto dal servizio escluda, per motivi organizzativi, alcune richieste, sarà cura dell'Assistente Sociale segnalare tali nominativi ai gruppi di volontariato locale che collaborano con l'Amministrazione Comunale. Le persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa dall'automezzo.

#### **Art. 9**

#### **Addetti al trasporto sociale**

Il trasporto viene effettuato con i mezzi in comodato all'Amministrazione comunale. La gestione operativa del trasporto consiste in:

1. programmazione settimanale dei trasporti richiesti;
2. conduzione dei mezzi ed accompagnamento delle persone per i trasferimenti dal domicilio dei richiedenti o dai punti di raccolta, alle sedi di destinazione di cui all'art.2;
3. gestione delle risorse umane necessarie per la realizzazione delle attività di cui ai sopra elencati punti a e b.

Il Comune potrà affidare la gestione operativa ai soggetti di cui all'arti 1 comma 5 della Legge 8 novembre 2000, n.328. In alternativa l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione di associazioni di promozione sociale e/o di volontariato che svolgeranno la gestione operativa del servizio di trasporto sociale. In tal caso il Comune potrà riconoscere all'associazione di promozione sociale e/o di volontariato un contributo in denaro che verrà quantificato dalla Giunta Comunale sulla base della effettiva disponibilità di bilancio. Tale contributo non potrà essere superiore alle effettive spese sostenute per la gestione operativa risultanti da rendiconto debitamente documentato.

**Art. 10**  
**Informazione all'utenza**

Il richiedente del servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

**Art. 11**  
**Assicurazione**

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione.

**Art. 12**  
**Sospensione dal servizio**

In caso di fermo forzato degli automezzi a disposizione per guasti o manutenzione, il servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi. Di tale fermo verrà fornita immediata comunicazione a tutti gli utenti che in precedenza all'evento avevano avanzato domanda del servizio

**Art.13**  
**Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali, vigenti in materia.

**Art. 14**  
**Vigenza del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione